

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL:+ 39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENZO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

Milano, 28 maggio 2007

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
MARINA AMORUSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI
MARCO BRAGHERO
CINZIA CALAPAI
IVANA CALISTI ⁽¹⁾
PIETRO CAPPÀ ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO CRICCHIO
VALENTINA FERRANTE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
VALENTINA GANZAROLLI
MICHELE GIRARDI
FABRIZIO GNECCO
FRANCESCO ISOTTA
MONIA MARTINELLI
VALERIA MASSOLLO
BIAGIO MEGA ⁽¹⁾
PIETRO MELIS
TONY PRATA ⁽¹⁾
ALESSANDRA PRELE ⁽¹⁾⁽²⁾
ELEONORA RIZZO ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA SAGARESE ⁽⁵⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO STRICAGNOLO
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA VALEAN ⁽¹⁾
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO ⁽¹⁾⁽²⁾

CIRCOLARE N. 7/ 2007

Oggetto: Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di modalità di rimborso dell’Iva detraibile, assolta sugli acquisti di autovetture, nonché relativa alle spese per carburanti e lubrificanti e alle spese accessorie di impiego, custodia, riparazione, manutenzione, di cui all’articolo 19-*bis* 1 del DPR n. 633/1972 – Circolare del 16 maggio 2007, n. 28.

Premessa

Come già evidenziato in nostre precedenti Circolari, il Decreto Legge del 15 settembre 2006, n. 258 ha dettato particolari regole per dare attuazione alla sentenza del 14 settembre 2006, con la quale la Corte di Giustizia UE ha dichiarato illegittima la limitazione del diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di autovetture, nonché relativa alle spese per carburanti e lubrificanti e alle spese accessorie di impiego, custodia, riparazione, manutenzione, di cui all’articolo 19-*bis* 1 del DPR n. 633/1972.

In particolare, al fine di ottenere il rimborso dell’Iva non detratta, relativa agli acquisti di autovetture nonché alle spese per carburanti e lubrificanti e alle spese accessorie di impiego, custodia, riparazione, manutenzione, di cui all’articolo 19-*bis* 1 del DPR n. 633/1972, il contribuente può:

- (i) compilare (e trasmettere in via telematica) l’apposito modello predisposto dall’Agenzia dell’Entrate (c.d. rimborso forfetario); oppure, in alternativa
- (ii) richiedere il cosiddetto rimborso analitico dell’Iva non detratta, individuando in maniera dettagliata la misura della detrazione Iva spettante e presentando apposita istanza di rimborso secondo le modalità stabilite dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546/1992. (Si ricorda che, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i contribuenti, in sede di redazione dell’istanza di rimborso, devono tener conto del risparmio conseguito per effetto dell’Iva originariamente indetraibile e devono pertanto indicare le maggiori Imposte dirette e l’Irap dovute).

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽³⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁴⁾

ROMA
00185 – Via PARIGI, 11
TEL.+39 06 45211010 FAX +39 06 45211020
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
TEL.+39 010 553241 FAX +39 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12
TEL.+39 011 5119101 FAX +39 011 5920226
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Si precisa che il rimborso forfetario ed il rimborso analitico configurano due differenti modalità di richiesta di rimborso della maggiore Iva detraibile. Tali modalità risultano pertanto tra loro alternative in quanto individuano, sulla base di metodi di calcolo differenti, la percentuale di inerenza degli acquisti (di autoveicoli nonché di altri beni e servizi relativi al mantenimento e al funzionamento degli stessi) all'attività d'impresa, arte o professione.

Pertanto, poiché la richiesta di rimborso attiene a beni utilizzabili in un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta, si sottolinea che i contribuenti che si avvalgono di una delle due modalità per far valere il proprio credito Iva non potranno far ricorso all'altra, neanche con riferimento a distinte annualità.

Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 28 del 16 maggio 2007 ha fornito in tema di modalità di rimborso dell'Iva detraibile.

Chiarimenti in tema di rimborso forfetario

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 22 febbraio 2007 ha approvato il modello per la richiesta di rimborso dell'Iva non detratta, relativa agli acquisti di autoveicoli, nonché alle spese per carburanti e lubrificanti e alle spese accessorie di impiego, custodia, riparazione, manutenzione, di cui all'articolo 19-*bis* 1 del DPR n. 633/1972, individuando le seguenti percentuali forfetarie di imposta detraibile per distinti settori di attività:

- 35% per il settore dell'agricoltura e della pesca;
- 40% per gli altri settori di attività;
- 50% per l'acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che, senza tenere separata contabilità, abbiano svolto attività diverse, soggette pertanto a differenziate percentuali forfetarie di detrazione, devono tenere conto dell'attività svolta in via principale, omettendo di compilare righe distinti per ciascuna delle attività esercitate.

Più in generale, in tema di rimborso forfetario, l'Agenzia dell'Entrate ha chiarito che:

- (i) nel modello di rimborso va indicata anche l'Iva dovuta per effetto della variazione in aumento della base imponibile conseguente alle operazioni di rivendita, effettuate entro il 13 settembre 2006, degli autoveicoli cui l'istanza di rimborso è riferita. L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha precisato che non è più applicabile la norma di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge n. 388 del 2000, che limitava la base imponibile della rivendita (fissata al 10 per cento, per gli anni 2003, 2004 e 2005, e al 15 per cento, per l'anno 2006). I dati relativi all'imposta già detratta, all'imposta dovuta per effetto dell'aumento della base imponibile conseguente alle operazioni di rivendita dei veicoli e alle maggiori imposte sul reddito e sull'Irap, risultanti a debito per effetto della maggior detrazione Iva, devono essere riportati in specifiche sezioni del quadro AR Riepilogo, distintamente per ogni singola annualità (2003, 2004, 2005, 2006);
- (ii) non essendo state ancora presentate le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap per il periodo d'imposta 2006 (fatta eccezione per i contribuenti con periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare), non si pone il problema di tener conto degli effetti reddituali ai fini della richiesta del rimborso. La sezione Redditi/Irap 2006 del quadro AR Riepilogo è riservata, pertanto, ai contribuenti con periodo d'imposta chiuso nel corso del 2006, che

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

abbiano già presentato le relative dichiarazioni computando come maggior costo la percentuale di Iva indetraibile chiesta a rimborso.

Si precisa, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune istruzioni per poter ricostruire analiticamente le variabili che incidono sulla determinazione dell'importo da chiedere a rimborso e compilare agevolmente il modello di rimborso. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

- (i) i contribuenti per i quali risulti particolarmente difficoltosa la indicazione analitica (nei diversi campi) dei dati relativi alle imposte dirette, potranno omettere di compilare la sezione "Redditi/Irap" presente nel quadro AR Riepilogo del modello. In tal caso, gli importi che, per effetto della maggior Iva detratta, sono dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito (comprese le addizionali comunali e regionali) e di Irap, saranno indicati nel solo rigo AR42 "Totale maggiori imposte redditi/Irap";
- (ii) in caso di rivendita, entro il 13 settembre 2006, dei veicoli cui si riferisce la maggior detrazione dell'Iva chiesta a rimborso, al fine di semplificare l'esposizione dei dati relativi all'Iva dovuta per effetto della variazioni in aumento della base imponibile, i contribuenti interessati potranno non compilare i righe AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR Riepilogo. La maggiore imposta derivante dalla rivendita andrà direttamente a decurtare l'ammontare indicato nel rigo AR41 "Totale IVA spettante" del medesimo quadro, senza necessità di effettuare le variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972.
In tal caso, infatti, l'ammontare indicato nel rigo AR41 sarà abbattuto di un importo corrispondente alla maggiore imposta dovuta in relazione alla vendita degli autoveicoli, rispetto alla somma dei righe AR3, AR13, AR23, AR33 (nei quali deve essere indicata la maggiore detrazione Iva spettante per ogni anno).

Si segnala infine che, in considerazione della complessità degli elementi da considerare ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta effettivamente spettante, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007 ha prorogato al 20 settembre 2007 il termine ultimo di presentazione del modello di rimborso, in precedenza fissato al 15 aprile 2007.

Chiarimenti in tema di rimborso analitico

Si segnala che, con riferimento alle istanze di rimborso analitico presentate dai contribuenti, vista la complessità del calcolo da effettuare per determinare gli importi effettivamente spettanti a rimborso, l'azione di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria si concentrerà, per esigenze di economicità, sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano dichiarato maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo inferiore al 10 per cento rispetto a quello indicato nel rigo AR41 "Iva spettante" (da considerare al lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto della rivendita).

Nel caso di rivendita dei veicoli interessati dal rimborso, assumeranno, inoltre, rilievo, in sede di controllo, le istanze di rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righe la maggior Iva dovuta in relazione alla predetta rivendita, non evidenzino nel rigo AR41, a titolo di Iva chiesta a rimborso, una riduzione almeno dell'1 per cento rispetto al totale dei righe AR3, AR13 AR23, AR33.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Tributario Societario